

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI
ECONOMICI DI NATURA
ASSISTENZIALE**

Il presente regolamento:

E' stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26/03/2014, pubblicata dal 31/03/2014 al 15/04/2014.

Pubblicato per 30 giorni dal 12 aprile 2014.

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Quadro normativo di riferimento	pag. 3
Art. 3	Finalità e criteri	pag. 4
Art. 4	Soggetti destinatari	pag. 5
Art. 5	Competenze	pag. 7
Art. 6	Progetto assistenziale	pag. 7
Art. 7	Forme di intervento	pag. 8
Art. 8	Contributi economici a carattere continuativo o periodico	pag. 8
Art. 9	Contributi economici straordinari o di emergenza	pag. 9
Art. 10	Commissione tecnica di valutazione	pag. 10
Art. 11	Determinazione del contributo	pag. 11
Art. 12	Monitoraggio e verifiche	pag. 12
Art. 13	Ricorsi	pag. 13
Art. 14	Riservatezza e controlli	pag. 13
Art. 15	Azioni di rivalsa per sussidi indebiti	pag. 14
Art. 16	Accesso agli atti e informazioni	pag. 15
Art. 17	Norme generali e di salvaguardia	pag. 15
Art. 18	Disposizioni di adeguamento automatico	pag. 15

- Stante la necessità di regolamentare l'accesso alle prestazioni di carattere assistenziale ed economico dei cittadini e delle cittadine residenti nel territorio del Comune di Viano;
- Preso atto dell'opportunità e necessità di corredare lo sviluppo delle progettualità sociali con programmazioni "misurabili", al fine di garantire ai cittadini residenti nel Comune di Viano misure ed interventi equi;
- Considerato che tra le finalità del Servizio Sociale, è prevista quella destinata a tutelare organicamente la dignità delle persone, garantendo loro i mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza;

Si propone il presente Regolamento quale disciplina degli interventi di assistenza economica.

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di raggiungere l'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto le contribuzioni economiche erogate dall'ente locale agli utenti residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di competenza. Per contributo economico si intende un'erogazione di danaro e/o beni materiali oppure un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi.

Le amministrazioni si riservano la possibilità di definire annualmente criteri di priorità nella risposta alle richieste pervenute e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.p.c.m. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- D.lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate;
- Legge 30 Luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- Legge 4 Novembre 2010, n. 183 art. 34 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- Circolari INPS n. 153 del 31 Luglio 2001 e n. 2 del 12 Gennaio 2011.

Art. 3 - Finalità e criteri

Con gli interventi economici di cui al presente Regolamento, si intende tutelare organicamente la dignità delle persone garantendo ad esse i mezzi sufficienti per

soddisfare le loro esigenze primarie in qualsiasi fase della loro esistenza.

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza e dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei familiari laddove si evidenzi il rischio che il disagio vissuto porti all'emarginazione. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà e precarietà derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale permanente o contingente.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'erogazione dei contributi economici, nell'ambito dell'intervento sociale, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità (di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno), adeguatezza e rispetto delle scelte individuali alle risorse individuate.

L'adozione dell'intervento economico viene definito consensualmente tra il Servizio Sociale ed il cittadino nell'ambito di un "progetto partecipato" in cui ogni azione/intervento mira al superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, attraverso l'esplicitazione di precisi compiti ed impegni della persona e/o del nucleo

Art. 4 - Soggetti destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni successivamente esposte i residenti nel territorio del Comune di Viano che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- stranieri, apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché minori stranieri o apolidi;

Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente Regolamento i residenti il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore ad € 7.500,00. In caso di ISEE

superiore ad € 7.500,00 si valuterà la situazione reddituale attuale, derivata da perdita di lavoro, mobilità, cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, occorsi ad uno o più componenti del nucleo familiare. La nuova situazione dovrà essere debitamente documentata.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore ISEE può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle variazioni che interessano il tessuto socio economico del Comune di Viano.

L'intervento di sostegno economico si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nell'erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

Tutti i soggetti che godono dei benefici economici, accolti in istituzioni residenziali a carattere socio-sanitario, perdono, dal giorno successivo al loro ingresso, il diritto all'erogazione degli stessi.

Le prestazioni economiche si estendono altresì alle persone occasionalmente presenti, temporaneamente dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili e che non possano essere assicurati dal comune di residenza o dallo Stato di provenienza. Tali interventi potranno prevedere l'erogazione di buoni alimentari (n. 2 massimi nell'arco dell'anno), di norma pari ad € 20,00 ciascuno o buoni farmaceutici dello stesso importo.

Chiunque si trovi nelle condizioni di cui sopra può presentare richiesta di intervento economica al Comune o all'Unione Tresinaro Secchia, secondo le specifiche competenze,

utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato A.

Art. 5 - Competenze

Spetta alla Giunta Comunale l'emanazione di eventuali provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento e la definizione annuale degli obiettivi e delle priorità di accesso in considerazione dell'ammontare dello stanziamento di bilancio.

Spettano al Responsabile del Servizio, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, tutte le attività volte a dare attuazione al presente regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla nomina della commissione tecnica di valutazione, alla verifica ed al controllo sulla correttezza del suo svolgimento, all'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa.

Art. 6 - Progetto assistenziale

Ai fini del superamento o riduzione dello stato di bisogno, i soggetti richiedenti verranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" che si concretizza in un progetto assistenziale finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla sua riduzione. Il progetto assistenziale è definito con una relazione e proposta scritta formulata dall'assistente sociale referente del progetto individuale e costituisce presupposto necessario per l'erogazione di contributi a carattere continuativo o periodico.

Di norma, la cosiddetta "presa in carico" del richiedente si articola in quattro momenti:

- a) valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da Comune, Provincia, Regione e Stato) non normati dal presente

regolamento comunale, quali a titolo di esempio: assegno di maternità, assegno di cura per persone anziane e disabili, fondo locazione affitto, esenzione farmaci e ticket sanitari, bonus energia, social card, sconti su tariffe di vario genere, riconoscimenti dell'indennità di disoccupazione, riconoscimento della pensione di invalidità civile, inabilità al lavoro, indennità di accompagnamento, ecc.

- b) predisposizione del progetto assistenziale che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) presentazione alla commissione di valutazione del progetto assistenziale e conseguente approvazione dello stesso
- d) verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare degli esiti dell'intervento.

Art. 7 - Forme di intervento

Le forme di intervento previste dal presente Regolamento si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del Servizio Sociale del Comune e dell'Unione Tresinaro Secchia, e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarietà centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.

Le forme di intervento di seguito specificate sono riconducibili a due tipologie:

- Contributi economici a carattere continuativo o periodico
- Contributi economici straordinari o di emergenza.

Art. 8 - Contributi economici a carattere continuativo o periodico

Per contributi economici a carattere continuativo o periodico si intendono quei contributi che vengono erogati per un arco temporale massimo di 9 mesi, sulla base di un progetto volto al superamento dello stato bisogno. Tali contributi sono erogati sulla base di un

"progetto assistenziale" in conformità a quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento, per le seguenti finalità:

- Acquisto generi alimentari;
- Contributi legati all'alloggio (es.: spese condominiali, utenze, affitto);
- Contributi economici per integrazione del reddito familiare.
- Agevolazioni servizi educativi e scolastici

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alla necessità.

L'ammontare del contributo, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'assistente sociale che segue il progetto individuale.

In riferimento a questa forma di intervento la Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio potrà definire un tetto massimo di intervento per persona nel corso dell'anno solare. Le spese dovranno in ogni caso essere documentate.

Art. 9 - Contributi economici straordinari o di emergenza

I contributi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste e/o eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

Tali contributi sono, di norma, erogati sulla base di un "progetto assistenziale" in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.

Per contributi economici di emergenza si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di un'istruttoria sommaria, in considerazione dell'indilazionabilità assoluta

dell'intervento di sostegno economico. Tali interventi hanno carattere eccezionale e, di norma, possono essere erogati una sola volta nel corso dell'anno.

Gli interventi economici erogati in emergenza devono essere sottoposti alla presa d'atto da parte della commissione tecnica di valutazione, di cui al successivo articolo, nella prima seduta utile calendarizzata.

Art. 10 - Commissione tecnica di valutazione

Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata la Commissione tecnica di valutazione.

Alla Commissione tecnica di valutazione, costituita presso la sede del Servizio Sociale sono attribuite le seguenti competenze:

- esame e decisioni in merito alle richieste di contributo relativo alle situazioni descritte negli articoli precedenti;
- decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;
- verifica dell'andamento delle situazioni di emergenza;
- supporto e orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'area di intervento dei contributi economici.

La Commissione tecnica di valutazione si riunisce di norma a cadenza quindicinale e comunque non oltre la cadenza mensile.

La commissione tecnica è nominata a cadenza biennale dal Responsabile del Servizio Sociale competente ed è composta dal Responsabile stesso, che assume le funzioni di Presidente e almeno da due assistenti sociali, in servizio presso il Comune o dipendenti del servizio sociale associato e loro sostituti.

L'assistente sociale referente del caso è presente alla commissione laddove vengano esaminate situazioni a lei in carico, al fine di completare il quadro valutativo.

Alle sedute può assistere un istruttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante. In mancanza del segretario amministrativo le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un membro effettivo della commissione.

La commissione assume validamente le sue decisioni con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, indicato nell'apposito verbale sottoscritto dai componenti, depositato agli atti dell'ufficio.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, conformemente al parere della commissione, viene disposta l'erogazione dei contributi o delle prestazioni richieste, di cui si fornirà comunicazione scritta al cittadino.

In caso di parere negativo da parte della commissione il Responsabile del Servizio Sociale adotta conformemente a tale parere il relativo provvedimento di diniego e né da comunicazione scritta al richiedente.

Il procedimento si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 11 - Determinazione del contributo

L'ammissione all'erogazione del contributo e il relativo importo sono determinati dalla Commissione tecnica di valutazione in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all'uopo destinate, nonché dei seguenti elementi di valutazione, già presenti nella proposta dell'assistente sociale competente:

- Soggettivo - familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico – fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali famigliari tenuti a garantire gli alimenti;

- Abitativa: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità (antigienicità, incuria da parte dei componenti del nucleo, sovraffollamento...), rischio di interruzione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas);
- Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali: assenza di rete primaria o secondaria di supporto; eventi critici legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali; situazioni di isolamento o difficoltà ad integrarsi sul territorio; assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica (es. età, patologie...); relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo; presenza di uno o più componenti con gravi fragilità personali (dipendenza da alcol o sostanze, grave disabilità...).
- Situazione economica: ISEE, reddito effettivamente disponibile, spese relative al reale mantenimento del nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse;
- Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Il reddito effettivamente disponibile del beneficiario comprende qualsiasi tipo di entrata (pensione, o rendita, inclusa la tredicesima mensilità, assegno di accompagnamento, ammortizzatori sociali, sussidi e contributi, assegni di maternità, assegni per il nucleo, etc..).

Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili di tipo sanitario, socio-assistenziale, scolastico (abitazione, alimenti, mobilità, utenze, etc..).

Art. 12 - Monitoraggio e verifiche

Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all'esecuzione delle norme del presente regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed efficacia degli interventi assistenziali.

Per tutta la durata dell'erogazione dei contributi e dei benefici economici previsti nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sociale competente disporrà tramite i suoi uffici, con la collaborazione delle Assistenti Sociali, il monitoraggio e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di proporre eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

Art. 13 - Ricorsi

Il cittadino richiedente può presentare ricorso contro il provvedimento adottato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso, corredato della documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere indirizzato al Responsabile del Servizio Sociale e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

La commissione tecnica di cui al presente regolamento decide in merito al ricorso entro i successivi 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Avverso tale decisione l'interessato potrà presentare ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Art. 14 - Riservatezza e controlli

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (d.lgs. 196/2003). A tal fine qualsiasi informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.

Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato, che viene conservato, presso l'Ufficio ove operano gli assistenti sociali titolari del progetto individuale.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati possono essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia della Finanza, c/o gli Istituti di Credito ed altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli art. 4 — comma 2 — d.lgs. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria il Servizio Sociale, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Art. 15 - Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.

Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla

revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

Art. 16 - Accesso agli atti e informazioni

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

Art. 17 - Norme generali e di salvaguardia

Tutti gli interventi economici descritti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (Enti creditori, volontari, ecc.) su proposta della commissione di valutazione, se tale modalità è indicata nella proposta dell'assistente sociale referente che acquisisce il consenso del richiedente.

Qualora vengano individuate situazioni particolari che non rientrino in modo completo ed automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento si procede comunque all'istruttoria ed alla formulazione di una proposta di intervento da parte degli operatori incaricati.

Art. 18 - Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ALLEGATO A
MODULO RICHIESTA
ASSISTENZA
ECONOMICA

Al Servizio Sociale -----

MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTI DI NOTORIETA' PER RICHIESTE DI ASSISTENZA (DPR 445/2000)

Io sottoscritto _____
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni, di cui al DPR 445/2000, cui
posso andare incontro, nato a _____
il _____, residente a _____
in Via _____ tel _____
identificato con documento _____
Codice Fiscale _____
avanti a _____ qualifica _____

DICHIARO

di essere celibe nubile *f* coniugato « separato vedovo

che la mia famiglia convivente si compone di:

COGNOME NOME - CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA

--	--	--	--

" di svolgere la seguente attività lavorativa _____ con le seguenti mansioni _____
c/o _____

" Che la natura dei redditi mensili per **ciascun** componente il nucleo familiare è la seguente:

COGNOME E NOME	LAVORO DIPENDENTE	LAVORO AUTONOMO	PENSIONI (categoria)	ALTRO REDDITO

" di essere: disoccupato/a 4 casalinga/o 4

" §li aver contratto mutui/prestiti (specificare motivo e importo) _____

" §li avere una spesa mensile per canone di locazione di € _____
(specificare se trattasi di appartamento ACER o privato)

" §li spese condominiali annuali di € _____

" §li possedere casa/appartamento in proprietà _____

" §li aver ottenuto i seguenti contributi economici:

Eventuali altre dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000

allegati:

PRENDO ATTO:

- 1) che in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 le informazioni, i dati e le documentazioni rese o che saranno richieste, sono necessarie ed obbligatorie al fine di procedere alla valutazione del caso e che, in mancanza, non si potrà procedere alla medesima valutazione.
- 2) che qualora non fosse possibile acquisire, dagli uffici competenti, la documentazione necessaria alla effettuazione dei controlli, potrà essere richiesto di esibire la relativa documentazione.

data _____

Letto, confermato e sottoscritto

FIRMA DEL DICHIARANTE

ATTENZIONE: Si deve firmare in ufficio davanti all'incaricato/a della raccolta. Se la domanda viene spedita, o consegnata da altri, si deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, non scaduto, di chi ha firmato

data _____

- AL SERVIZIO SOCIALE

- AL RESPONSABILE
del Servizio Sociale

IL SOTTOSCRITTO _____

CHIEDE

Inoltre informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs 196/2003, concernente "la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", esprimo il mio consenso e autorizzo al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente ai fini diagnostici, cura, perseguimento dei fini istituzionali, prevenzione e ricerca - in quest'ultimo caso resi assolutamente anonimi - l'Azienda USL di Reggio Emilia.

Firma _____

In caso di accoglimento della richiesta, autorizzo fin da ora il Servizio Sociale ad erogare il contributo attraverso quietanza diretta a

Firma _____

intervento economico richiesto per:

DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

RISCUOTE _____ INDIRIZZO _____

MODALITA' DI PAGAMENTO ASSEGNO CONTO CORRENTE RITIRA ASSISTENTE

SOCIALE

SPECIFICARE

BANCA _____

N. C. C. _____ CAB _____ ABI

CIN EUROPEO _____ CIN _____

FIRMA ASS. SOCIALE _____ DATA _____

ALLEGATO B
SCHEDA DI RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI SOSTEGNO ECONOMICO

Protocollo n.	
Categoria	

Al Responsabile Servizi Sociali

Oggetto:	
-----------------	--

RELAZIONE SOCIALE
RECENTI SOSTEGNI ECONOMICI RICEVUTI
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
TIPO DI RICHIESTA EFFETTUATA:
VALUTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE
PROGETTO SOCIALE E IMPEGNI SOTTOSCRITTI DAL CITTADINO

L'Assistente Sociale

ESITO DELLA COMMISSIONE	
Data _____	Il Responsabile Servizi Sociali